

REGOLAMENTO (CE) N. 2107/1999 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1999

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Irlanda, la Spagna e l'Italia hanno trasmesso alla Commissione domande di registrazione di talune denominazioni quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche;
- (2) a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92, si è constatato che le domande suddette sono conformi a tale regolamento e, in particolare, comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo;
- (3) per quanto riguarda la denominazione «Imokilly Regato», varie dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 sono state trasmesse alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento; il motivo di tali opposizioni è stato oggetto di un chiarimento che è stato ritenuto soddisfacente dagli Stati membri; per le altre denominazioni non è stata

trasmessa alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dello stesso articolo in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁴⁾;

- (4) di conseguenza, le denominazioni in esame possono essere iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario quali denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;
- (5) l'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/1999 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte quali denominazioni di origine protetta (DOP) o indicazioni geografiche protette (IGP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10.

⁽³⁾ GU C 343 dell'11.11.1998, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU C 343 dell'11.11.1998, pag. 3; GU C 405 del 24.12.1998, pag. 7; GU C 4 del 7.1.1999, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 195 del 28.7.1999, pag. 7.

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA**Carni**

SPAGNA

Lechazo de Castilla y León (IGP)

Formaggi

IRLANDA

Imokilly Regato (DOP)

Grassi*Olio d'oliva*

SPAGNA

Priego de Córdoba (DOP)

Sierra Mágina (DOP)

ITALIA

Lamezia (DOP)

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

IRLANDA

Clare Island Salmon (IGP)
